

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE

(CITTA' METROPOLITANA di Bologna)

CONVENZIONE FRA I COMUNI DI BORGO TOSSIGNANO, CASTEL DEL RIO, CASTEL GUELFO DI BOLOGNA, DOZZA, FONTANELICE, IMOLA, MEDICINA E MORDANO PER IL CONFERIMENTO AL NCI DEL CONTROLLO DI GESTIONE (ART. 147, 196, 197 e 198 del D.Lgs. 267/2000 - art. 14, comma 27, lett. a) D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122)

Scrittura Privata n. 21 del 17 novembre 2022

L'anno 2022 il giorno 17(diciassette) del mese di novembre, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra:

- il Comune di Borgo Tossignano rappresentato dal Sindaco Mauro Ghini, che agisce in esecuzione della deliberazione C.c. n. 32 del 23/07/2022 dichiarata immediatamente eseguibile
- il Comune di Castel del Rio rappresentato dal Sindaco Alberto Baldazzi, che agisce in esecuzione della deliberazione C.c. n. 32 del 26/10/2022, dichiarata immediatamente eseguibile
- il Comune di Castel Guelfo di Bologna rappresentato dal Sindaco Claudio Franceschi, che agisce in esecuzione della deliberazione C.c. n. 54 del 25/10/2022, dichiarata immediatamente eseguibile
- Il Comune di Dozza rappresentato dal Sindaco Luca Albertazzi, che agisce in esecuzione della deliberazione C.C. n. 39 del 29/07/2022 dichiarata immediatamente eseguibile
- Il Comune di Fontanelice rappresentato dal Sindaco Gabriele Meluzzi, che agisce in

esecuzione della deliberazione C.C. n. 31 del 30/09/2022, dichiarata immediatamente eseguibile

- Il Comune di Imola rappresentato dal Sindaco Panieri Marco, che agisce in esecuzione della deliberazione C.C. n. 159 del 29/09/2022 dichiarata immediatamente eseguibile
- Il Comune di Medicina rappresentato dal Sindaco Matteo Montanari, che agisce in esecuzione della deliberazione C.C. n. 29 del 31/08/2022 dichiarata immediatamente eseguibile
- Il Comune di Mordano rappresentato dal Sindaco Nicola Tassinari, che agisce in esecuzione della deliberazione C.C. n. 33 del 06/10/2022, dichiarata immediatamente eseguibile
- Il Nuovo Circondario Imolese(N.C.I.) rappresentato dal Presidente Marco Panieri, che agisce in esecuzione della deliberazione C.C. n.34 del 28/10/2022, dichiarata immediatamente eseguibile

PREMESSO che:

- in data 21/07/2004 è stato costituito il Nuovo Circondario Imolese tra i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina e Mordano, ai sensi della L.R. n. 6/2004;
- ai sensi dell'art. 7 dello Statuto vigente, approvato dai Consigli dei Comuni aderenti, è compito del NCI promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che lo costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali;
- l'art. 5 dello Statuto prevede che i Comuni possano stipulare, anche singolarmente, convenzioni finalizzate ad affidare al N.C.I. l'esercizio di proprie competenze e che il conferimento di funzioni avviene esclusivamente mediante specifica deliberazione;
- i Comuni sopra elencati e il Nuovo Circondario Imolese, con gli atti richiamati, hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il Controllo di Gestione,

mediante conferimento al Nuovo Circondario, delle relative funzioni e attività, come disciplinate dagli articoli 147, 196, 197 e 198 del D.Lgs. 267/2000 e art. 14, comma 27, lett. a) D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010;
si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento al Nuovo Circondario Imolese, per brevità chiamato NCI, della gestione in forma associata e coordinata della funzione CONTROLLO DI GESTIONE (artt. 147, 196, 197 e 198 del D.lgs.267/2000 – D.L. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. a).

L'attività di controllo di gestione consiste nella verifica, all'inizio, nel corso ed al termine della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi programmati dagli organi politici e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità e la quantità dei servizi offerti, della funzionalità dell'organizzazione dell'Ente al quale esso è riferito, del livello di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività gestionale svolta per il raggiungimento dei predetti obiettivi.

2. I Comuni aderenti alla Convenzione sono tenuti a nominare i propri referenti interni con il fine di raccordarsi con il Servizio di Controllo di gestione associato;

3. Il Servizio "Controllo di gestione associato" fornisce un supporto metodologico e standard qualitativi al Nuovo Circondario e agli Enti associati attraverso:

a. Creazione di un modello di Referto del controllo di gestione per i Comuni aderenti che lo predispongono, uniformandone la rilevazione e supportando agli stessi nella predisposizione e redazione;

b. Definizione di uno schema e di procedure di base omogenee fra il NCI ed i Comuni per il ciclo della programmazione e gestione della performance (comprensivo di un sistema unico di definizione degli obiettivi ai fini della redazione del DUP e del PIAO e di indicatori per Comuni e Nuovo Circondario, di un sistema unico di collegamento degli obiettivi DUP

Comuni-Nuovo Circondario), in collaborazione con il Nucleo di Valutazione, i Dirigenti/Responsabili ed i Segretari comunali;

c. Supporto e coordinamento per la redazione di documenti obbligatori per tutti gli enti appartenenti al Nuovo Circondario aderenti alla convenzione (DUP, con specifico riferimento alla SeS, PIAO, con specifico riferimento ai contenuti della performance, relazione Consip per i Comuni che sono tenuti alla predisposizione, questionari SOSE per rilevazione fabbisogni standard per i Comuni che hanno conferito al Nuovo Circondario la gestione dei servizi finanziari)

d. Definizione unitaria degli obiettivi specifici, relativi all'espletamento delle funzioni oggetto di gestione associata, come previsto dall'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs.150/2009;

e. Analisi di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi gestiti in forma associata nel Nuovo Circondario Imolese e dei servizi dei Comuni

4. Le finalità perseguite attraverso la gestione associata del Controllo di gestione sono nello specifico:

- a) supportare il processo decisionale degli organi di governo del NCI e dei Comuni aderenti;
- b) realizzare economie di scala nella gestione dei servizi del Nuovo Circondario;
- c) razionalizzare i processi amministrativi e di gestione del Nuovo Circondario;
- d) consentire il raffronto sistematico (benchmarking) delle prassi amministrative nell'ambito del Nuovo Circondario ai fini del miglioramento e della razionalizzazione nell'uso delle risorse finanziarie, umane e strumentali.
- e) supportare l'OIV/Nucleo di valutazione o struttura analoga nell'esercizio delle sue funzioni in qualità di struttura tecnica permanente.

5. Le risultanze del controllo sono pubblicate secondo i termini di legge nelle relative sezioni dell'Amministrazione trasparente.

6. I Comuni ed il Nuovo Circondario si impegnano ad esercitare ed a perfezionare entro il minore tempo possibile, secondo il principio di leale collaborazione, tutte le azioni necessarie o opportune volte a garantire l'effettività e l'integralità del conferimento al Nuovo Circondario delle funzioni e delle attività di cui all'art. 1, comma 3.

Art.2

MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento al Nuovo Circondario delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con decorrenza **dal 1 novembre 2022** ed ha durata corrispondente a quella del Nuovo Circondario. Il Nuovo Circondario subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi del NCI e dai singoli enti.
2. Dalla data di decorrenza della presente convenzione il Nuovo Circondario esercita le competenze e svolge le funzioni e le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.
3. In relazione agli ambiti funzionali di cui all'art. 1 gli organi del Nuovo Circondario adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica che possano essere assunti direttamente dal NCI nelle materie trasferite. In questo ambito le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale del Nuovo Circondario.
4. Restano in capo agli enti conferenti e agli organi che li rappresentano le potestà ad essi assegnate dalle norme di legge che non possono essere trasferite ad altro soggetto come le competenze in materia di bilanci e di conseguenti variazioni, in materia di rendiconto e di bilancio consolidato, nonché per le deliberazioni connesse a tali momenti (per esempio le deliberazioni relative al riaccertamento, al perimetro di consolidamento, alla determinazione delle aliquote dei tributi, ecc..).
5. Restano altresì in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.
6. Il Nuovo Circondario realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal comma 2, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 3 della presente convenzione.

8. Il Nuovo Circondario utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti, e quelle attribuite o ad esso assegnate dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 5 della presente convenzione.

9. Il Nuovo Circondario utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 7 della presente convenzione.

10. Il Nuovo Circondario è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie della presente convenzione a meno che queste ultime non richiedano in via esclusiva la titolarità in capo all'ente. In questi ultimi casi la rappresentanza legale in sede processuale è in capo al Presidente del NCI che può delegarne l'esercizio a personale dipendente del Nuovo Circondario o dei singoli Enti.

Art. 3

DOTAZIONE ORGANICA ED ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE

1. Il Nuovo Circondario si avvale di personale proprio e/o trasferito, distaccato o comandato dai Comuni conferenti nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art. 1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 267/2000.

2. Il trasferimento al Nuovo Circondario del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento al Nuovo Circondario di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

3. Il Nuovo Circondario subentra ai Comuni conferenti, dalla data di cui al precedente art. 2, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

4. I competenti organi dei Comuni e del Nuovo Circondario adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per

rendere disponibile al Nuovo Circondario, anche attraverso il distacco o il comando, il personale necessario allo svolgimento dei compiti relativi alle funzioni conferite.

5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo anche in altre attività non oggetto del conferimento al Nuovo Circondario, i competenti organi dei Comuni e del Nuovo Circondario provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per il Nuovo Circondario, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito al Nuovo Circondario, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

6. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma della Struttura organizzativa CdG del Nuovo Circondario sono stabiliti dalla Giunta del Nuovo Circondario e vengono periodicamente verificati per garantirne l'adeguatezza all'espletamento della funzione nella sua interezza. Le variazioni relative al personale distaccato, comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

Art. 4

COORDINAMENTO POLITICO E CONTROLLI SULLE ATTIVITA'

1. Il Nuovo Circondario adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività potendo predisporre anche relazioni periodiche sull'andamento della gestione assicurando la condivisione e la divulgazione presso i Comuni.

2. Competente per la soluzione delle problematiche generali inerenti l'attività è la Giunta del Nuovo Circondario, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità. Alla stessa sono demandati i compiti di indirizzo e vigilanza nell'espletamento delle funzioni ad esso conferite.

3. Il Nuovo Circondario s'impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dall'Assemblea del Nuovo Circondario relativi all'espletamento della funzione conferita.

Art. 5

RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI ED IL NUOVO CIRCONDARIO

1. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene in relazione agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente oppure in base a diverso criterio da stabilire con atto di Giunta del Nuovo Circondario in sede di predisposizione del Bilancio di previsione. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta del Nuovo Circondario, sentiti i Comuni interessati.
2. Gli organi del Nuovo Circondario possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.
3. Il bilancio annuale di previsione del servizio viene esaminato da ciascuna Giunta comunale, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento, tranne nel caso di cui al comma 2.
4. Ogni qualvolta gli organi del Nuovo Circondario rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni in termini di maggiori spese, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci, tranne nel caso di cui al comma 2.
5. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza con le modalità stabilite dalla Giunta del Nuovo Circondario ed assicurare il rispetto dei tempi di trasferimento delle risorse al Nuovo Circondario, anche in termini di liquidità, così come verranno definiti dalla Giunta del Nuovo Circondario, tranne nel caso di cui al comma 2.
6. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, il Nuovo Circondario può stipulare convenzioni con altre Unioni o con Comuni singoli o associati esterni al Nuovo Circondario per l'erogazione di servizi di sua competenza.

Art. 6

SEDE

1. La sede della Struttura organizzativa Controllo di gestione del NCI è stabilita presso la

sede del Nuovo Circondario Imolese.

2. Una diversa destinazione degli uffici potrà essere decisa dalla Giunta del Nuovo Circondario senza necessità di modificare la presente convenzione.

ART. 7

BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. Il Nuovo Circondario all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento al Nuovo Circondario, in concessione o in comodato d'uso, dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito di accordi fra Nuovo Circondario e Comune concedente.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti ed il Nuovo Circondario, può essere trasferita al Nuovo Circondario, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta del Nuovo Circondario, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione al Nuovo Circondario per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. Il Nuovo Circondario utilizza i beni concessi in uso con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta del Nuovo Circondario e dei

Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico del Nuovo Circondario.

6. Il Nuovo Circondario può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal bilancio di previsione e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale triennale del Nuovo Circondario, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri del Nuovo Circondario o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, al Nuovo Circondario. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta del NCI, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati dai singoli Comuni costituenti il Nuovo Circondario, ovvero tra alcuni di questi.

7. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in uso al Nuovo Circondario, è a carico del Nuovo Circondario. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in uso al Nuovo Circondario, è a carico al Nuovo Circondario.

ART. 8

DURATA E RECESSO

1. La presente convenzione è a tempo indeterminato, salva la possibilità di recesso come di seguito disciplinato.

2. Ogni Comune delegante può recedere dalla presente convenzione non prima di anni cinque (5) dalla stipula del presente atto. Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con apposito atto e con le medesime modalità previste dallo Statuto per il conferimento della funzione, da assumersi almeno sei (6) mesi prima della scadenza dell'anno solare. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla comunicazione al Presidente del NCI della deliberazione consigliare adottata.

3. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere assunte con le stesse modalità di cui al comma precedente e devono essere approvate con conformi deliberazioni da tutti i Consigli degli enti conferenti.
4. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno il conferimento e la gestione associata per i restanti Comuni. Di comune accordo, verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dal Nuovo Circondario. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza nell'ambito della Giunta del Nuovo Circondario. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature acquistate dal NCI, mentre eventuali beni conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
5. L'Ente che recede si impegna ad accollarsi quota parte degli investimenti di personale, mezzi, contratti che si siano eventualmente determinati nell'esercizio della presente gestione unitaria che qui si costituisce. La Giunta del Nuovo Circondario determina in via amministrativa gli aspetti successivi del recesso determinando gli oneri specifici collegati.
6. La retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione comporta la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante del personale conferito dal Comune interessato o che il Nuovo Circondario ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dal Nuovo Circondario al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente e la quota di personale impegnato nei servizi generali (ragioneria, archivio e protocollo, segreteria organi, gestione del personale) attribuibile alle materie oggetto della retrocessione. Non si procede al trasferimento del personale al Comune recedente nel caso in cui il Nuovo Circondario stabilisca che necessita di tale personale per la sostenibilità organizzativa del servizio oggetto della presente convenzione. Per tale motivo non si verificano le situazioni di cui all'art. 33, co. 1, del D.Lgs. 165/2001.

7. In caso di scioglimento del Nuovo Circondario si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 9

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) ed al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui alla L. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento europeo.

2. Il Nuovo Circondario è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del GDPR. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

ART. 10

CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Le controversie giudiziarie sono regolate dall'art. 133, c. 1, lett. a), n. 2, del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, in quanto accordo tra pubbliche amministrazioni.

ART. 11

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni ed il Nuovo Circondario, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto del Nuovo Circondario, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 12

SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente atto, redatto in unico originale in esenzione da imposta di bollo, non è sottoposto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO

IL SINDACO Mauro Ghini (*atto sottoscritto digitalmente*)

COMUNE DI CASTEL DEL RIO

IL SINDACO Baldazzi Alberto (*atto sottoscritto digitalmente*)

COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

IL SINDACO Franceschi Claudio (*atto sottoscritto digitalmente*)

COMUNE DI DOZZA

IL SINDACO Albertazzi Luca (*atto sottoscritto digitalmente*)

COMUNE DI FONTANELICE

IL SINDACO Meluzzi Gabriele (*atto sottoscritto digitalmente*)

COMUNE DI IMOLA

IL SINDACO Marco Panieri (*atto sottoscritto digitalmente*)

COMUNE DI MEDICINA

IL SINDACO Montanari Matteo (*atto sottoscritto digitalmente*)

COMUNE DI MORDANO

IL SINDACO Tassinari Luca (*atto sottoscritto digitalmente*)

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE

IL PRESIDENTE Marco Panieri (*atto sottoscritto digitalmente*)